

Roma, 09 aprile 2024

Al Presidente della 7^a Commissione
Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport
Senato della Repubblica

Testo Audizione della Federazione Gilda-Unams. Disegno di legge S. **180** “Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l’adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico” e Disegno di legge S. **1041** “Istituzione di un piano sperimentale per favorire l’inserimento e il successo degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti”

Commissione 7^a Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport, Senato della Repubblica - Roma

Gentile Presidente e stimati membri della Commissione,
il DDL n. 180 recante “Disposizioni per il riconoscimento degli alunni con alto potenziale cognitivo, l’adozione di piani didattici personalizzati e la formazione del personale scolastico” e il DDL n.1041 concernente l’“Istituzione di un piano sperimentale per favorire l’inserimento e il successo degli alunni con alto potenziale cognitivo e per la formazione specifica dei docenti” hanno il merito di mettere a tema una questione troppo a lungo dimenticata, ovvero la valorizzazione delle doti degli studenti particolarmente talentuosi, in un contesto scolastico in cui non mancano – come è giusto e doveroso – le attenzioni per gli allievi in difficoltà, o a rischio dispersione, o con disabilità o disturbi dell’apprendimento, o BES.

Se – da un lato – questo potrebbe apparire come il “tassello mancante” in un mosaico articolato e complesso, dall’altro lato è l’impostazione d’insieme del sistema scolastico che mostra

(ancora una volta di più) i suoi limiti complessivi, di cui risentono anche i due DDL tema dell'audizione, a cui si aggiungono alcuni limiti intrinseci della proposta che non risulta adeguatamente approfondita dal punto di vista pedagogico.

Per questa ragione, la Federazione Gilda-Unams ritiene essenziale un suo profondo ripensamento.

Un problema complessivo che esigerebbe risposte “sistemiche”

Il fatto di dover individuare una pletera di categorie di studenti che richiede di “attenzioni speciali” (di vario genere e natura) è sintomo che il sistema è ancora rigido, implicitamente pensato per un approccio di tipo “massificante” e “uniformante”, il cui modello implicito è ancora quello di insegnanti che svolgono un programma pensato per un improbabile “alunno medio” e immaginano il ritmo con cui tale alunno dovrebbe procedere, per cui si pone il problema di supportare chi “resta indietro” e farsi carico di chi potrebbe “correre avanti”.

La riduzione del numero di studenti per classe sarebbe certamente un positivo intervento per assicurare la realizzazione dello stesso diritto costituzionale all'istruzione a tutti gli studenti, così da poter assicurare a tutti i nostri alunni una “efficace fruizione del diritto all'istruzione”.

Questi sono limiti complessivi del sistema scolastico, di cui sarebbe opportuno farsi carico in modo più “strutturale”, evitando di intervenire continuamente con singoli dispositivi normativi, che non portano un contributo sostanziale al ripensamento del sistema educativo di istruzione e formazione professionale.

Un lessico “migliorabile”

Dal punto di vista del lessico – ci riferiamo in particolare alla premessa e, più ancora, all'art. 2 del DDL - sarebbe stato preferibile il riferimento ai peculiari talenti, più che al concetto di “plusdotazione” (o l'uso dell'espressione “allievi plusdotati”) che evoca in modo neppur troppo implicito l'espressione correlativa (“allievi minus-dotati”) che ovviamente le altre norme hanno cura di evitare.

L'espressione "allievi con alto potenziale cognitivo", può essere utilizzata, ma si potrebbe creare una sorta di endiadi con il termine "talento" (che in qualche modo può essere un buon corrispondente italiano del termine utilizzato nella letteratura anglosassone: "gifted"), in modo da rendere più empatico e meno "clinico" il lessico di riferimento ed evitare l'uso del termine "plusdotato", per le ragioni già esposte. Anche se potrebbe apparire un po' pesante, una dicitura pedagogicamente corretta potrebbe essere: allievi con alto potenziale cognitivo o con diverse forme di talenti personali.

La National Association for Gifted Children (NAGC) chiarisce che non è corretto asserire che tutti gli studenti dotati siano bravi in ogni campo. Questi studenti possono eccellere in aree specifiche, ma non necessariamente in tutte. La NAGC sottolinea l'importanza di approcci educativi personalizzati per rispondere ai vari bisogni degli studenti dotati e combatte i miti che perpetuano stereotipi, come l'idea che siano universalmente competenti in ogni disciplina. Pertanto, il termine "genio" o "nerd" risultano inappropriati sia per bambini che per ragazzi o adulti.

Risulta anche fuorviante l'accostamento tra Quoziente intellettivo (QI) superiore a 130 e alunni con diverse forme di talento. Il QI non coincide con la "giftedness", ma indica che la "giftedness" può esistere. Inoltre, non risulta ben chiarito nelle introduzioni ai due DDL la differenza sostanziale tra studenti brillanti e studenti gifted.

Una questione di "giustizia sostanziale"

La base solida del provvedimento (DDL 180) si trova nell'articolo 1, in cui – tra le finalità del dispositivo normativo – si sottolinea il diritto di tutti (compresi gli studenti con particolari talenti) a "pari opportunità di formazione e di istruzione". Come diceva don Milani "non vi è nulla di più ingiusto di far parti uguali fra diseguali" e questo vale sia per coloro che hanno delle difficoltà o provengono da ambienti socialmente o culturalmente deprivati (come nel caso degli allievi del priore di Barbiana) sia che si tratti di bambini o ragazzi che avrebbero bisogno di essere aiutati a sviluppare i propri talenti.

Probabilmente si potrebbe rendere più esplicita ed argomentare meglio questa ragione, collegandola alle pari opportunità che già vengono offerte agli studenti che hanno "Bisogni educativi

speciali”, ponendosi il problema della possibilità di far rientrare anche la condizione di alto potenziale cognitivo (e, come vedremo, non solo cognitivo) tra quelle che richiedono un’attenzione specifica in nome di una “giustizia sostanziale”, nei termini sopra espressi.

Il rischio di una “sanitarizzazione” impropria e pericolosa

Va sostanzialmente ripensato l’art. 3 del DDL 180, eliminando il riferimento allo “psicologo scolastico” o sostituendolo con quello del “pedagogo di scuola” (figura già definita da norme in vigore, ma non ancora “decollata” nella prassi).

Dare l’immagine che la condizione di allievo con peculiari talenti si possa ricondurre ad una sorta di “diagnosi funzionale” da parte dello psicologo comporta di nuovo una “clanicizzazione” di una questione che rimane eminentemente educativa. Peggio ancora esigere una procedura clinica con visita dal neuropsichiatra, dando per acquisito che non si potrebbe procedere all’individuazione di percorsi personalizzati in assenza di una vera e propria “diagnosi funzionale” che, oltre a costituire una sorta di “stigma” (solo apparentemente di segno positivo) comporterebbe una rigidità impressionante per l’attivazione di tutte le prassi opportune per farsi carico dei bisogni specifici di questi allievi.

Il riconoscimento degli studenti “gifted” può avvenire tranquillamente ad opera degli insegnanti, che in questo modo potrebbero riconoscere una pluralità di possibili “talenti” (perché, ad esempio, negare la possibilità di un piano di studi personalizzato a chi abbia talenti artistici o sportivi o peculiari attitudini relazionali?). Si possono pensare corsi di formazione retribuiti per gli insegnanti ed un intervento di supporto (se richiesto) da parte dello psicologo e del pedagogo di scuola, ma va assolutamente eliminata tutta la procedura demandata alle strutture sanitarie!

Può andare bene l’individuazione del docente referente (art. 4 DDL 180), anche se sarebbe interessante che qualcuno si prendesse cura di individuare quanti “referenti” siano stati inseriti nel mondo della scuola.

Probabilmente si potrebbe considerare la possibilità di attribuire questa competenza a qualcuno dei referenti già individuati (come ad esempio quello per l’orientamento o altri tutor, a sua volta introdotti da norme specifiche). In ogni caso occorre evitare assolutamente di definire “per

legge” il monte orario delle ore di aggiornamento a cui dovrebbe partecipare, men che meno l’esame di verifica per essere “abilitato all’esercizio della funzione” (ci mancherebbe pure che tutti coloro che svolgono, con spirito di servizio, la funzione di referente – non retribuito o mal retribuito – per qualsivoglia attività funzionale alla vita della scuola dovessero sostenere un esame per poterlo fare).

Allo stesso modo si può alleggerire l’art. 5 del DDL 180 dei vincoli orari per la formazione di cui al comma 1, ed eliminare totalmente il comma 2.

I “salti di anno” e i percorsi personalizzati

Nell’attuale situazione normativa, con tutte le “rigidità” che ben conosciamo, ha un suo senso l’art. 6 del DDL 180, che consente l’iscrizione (previo esame) ad anni successivi a quelli per cui si è acquisito il titolo di ammissione, ma su questo tema sarebbe opportuno aprire un dibattito pedagogico (e di riflesso istituzionale) che verte su due questioni: la prima riguarda l’opportunità educativa dei “salti di classe” che, una volta effettuato il salto, si tradurrebbe con l’inserimento dell’allievo in una comunità di apprendimento costituita da studenti con una diversa età anagrafica e, verosimilmente, maturazione umana che non può essere ridotta al “potenziale cognitivo”. Se poi, nel corso del tempo, i “salti di classe” fossero più di uno questo aspetto verrebbe ulteriormente enfatizzato (proviamo ad immaginare un viaggio di istruzione di una quinta superiore, costituita di ragazzi/e di 18/19 anni, con un paio di quindicenni “ad alto potenziale cognitivo”).

La seconda questione riguarda la rigidità del meccanismo del “salto di classe”, quando in determinati casi potrebbe essere più opportuno prevedere percorsi personalizzati, sia con percorsi di approfondimento ad hoc, sia con la possibilità di frequentare alcune discipline corrispondenti ad un livello di avanzamento ed altre discipline corrispondenti ad un altro, con la possibilità (eventualmente, se del caso e se richiesto, anche per ragioni educative e non solo legate ad una sorta di “diagnosi funzionale”) di concludere gli studi con un anno di anticipo in ogni grado scolastico (e non solo nelle scuole secondarie di secondo grado, come già previsto).

Più equilibrato appare in tal senso l’art. 7, che recupera l’idea dei piani didattici personalizzati, che sarebbe preferibile chiamare “Piani di studio personalizzati”.

Al comma 3 sarebbe opportuno aggiungere un riferimento esplicito al DPR 275/1999 e a tutti i dispositivi di flessibilità già previsti (anche se scarsamente applicati) da quel decreto e che – pertanto – non devono essere “introdotti” per legge in un sistema educativo di istruzione e formazione che già li prevede.

Risulta pleonastico e ridondante il comma 4 (tutta l’attività didattica, comunque concepita, deve essere SEMPRE monitorata e valutata) e più ancora il comma 5 (visto che la valutazione dell’attività educativa e didattica compete agli insegnanti).

Per le ragioni già esposte sopra, e alla luce degli emendamenti già suggeriti, occorre correggere l’art. 8 del DDL 180 che richiede addirittura che il Regolamento attuativo di una norma pensata per la scuola coinvolga il Ministero della Salute.

Eliminare il comma 5 del DDL 180 che impropriamente assegna al “referente per l’alto potenziale cognitivo” il compito di vigilare sulla formazione permanente di tutti gli insegnanti della scuola.

Superare il falso mito delle “innovazioni a costo zero”

L’art. 10 del DDL 180 è surreale, anche se ormai si configura come una sorta di “ritornello” inserito a conclusione di molti dispositivi normativi, per aumentare le probabilità di vederli approvati; però non è serio immaginare di inserire innovazioni “a costo zero”, senza prevedere nemmeno un’adeguata dotazione finanziaria per le azioni di tipo formativo. Peraltro, il DDL 180 risulta particolarmente incoerente in tal senso, perché – da un lato – prevede azioni formative “obbligatorie” (la cui obbligatorietà noi suggeriamo di eliminare) e dall’altro lato non prevede un finanziamento per le medesime. In realtà le azioni formative, da realizzare sia a livello nazionale che a livello territoriale, vanno indubbiamente previste e finanziate.

Al più si potrebbe – con l’occasione – introdurre un piano di formazione più complessivo che oltre alle azioni formative per i referenti degli studenti APC – Alunni con alto potenziale cognitivo – faccia carico anche di altre figure di sistema introdotte “a costo zero”. Per una questione di dignità professionale sarebbe anche opportuno prevedere una dotazione finanziaria per incentivare economicamente questi insegnanti che assumerebbero su di sé un carico di lavoro aggiuntivo.



Anche la dotazione finanziaria prevista dal DDL 1041 di 350.000 euro per la sperimentazione triennale risulta inadeguata rispetto al numero dei potenziali studenti beneficiari: $350.000 / 450.000$ (studenti) = 0,81 centesimi.

Purtroppo, è da tempo che mancano – per il sistema educativo di istruzione e formazione – azioni formative di un certo rilievo, proprio perché vengono per lo più demandate all'autonomia delle scuole “a costo zero” (o quasi).

La delegazione
Federazione Gilda Unams